

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione dell'ambiente

La Sezione forestale

Richiamati:

- l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002;
- gli artt. 4 e 20 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 5 febbraio 1996;
- l'art. 4 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998;
- l'art. 2 del Decreto esecutivo concernente l'uso di fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell'11 luglio 1990;

considerato il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto emanato dal Dipartimento del territorio in ossequio all'art. 4 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente le misure d'urgenza in caso d'inquinamento atmosferico acuto del 23 novembre 2016 ed entrato in vigore in data giovedì 25 febbraio 2021 a partire dalle ore 13.30;

valutata l'evoluzione dello stato della vegetazione in relazione al rischio d'incendi boschivi;

sentito il parere di MeteoSvizzera Locarno-Monti per quel che concerne la situazione meteorologica attuale e il probabile sviluppo nei prossimi giorni;

ribadita la necessità di prevenire gli incendi di bosco in modo efficiente e consentire ai corpi pompieri di reagire prontamente in caso di evento;

comunica che:

1. Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto entrato in vigore giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 13.30 quale misura d'urgenza in caso d'inquinamento atmosferico acuto si giustifica ora anche quale prevenzione contro gli incendi boschivi.
2. **Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto rimane quindi in vigore in Ticino e in accordo con le autorità forestali del Canton Grigioni, viene da oggi lunedì 1 marzo 2021, esteso al Moesano e alla Val Poschiavo.**
3. Per quanto riguarda il Canton Ticino il divieto è valido su tutto il territorio.
4. Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto resterà in vigore fino alla successiva comunicazione di revoca.

-
5. Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto si estende, di principio, a tutti i tipi di fuoco. Sono inoltre proibiti i fuochi artificiali, i falò e le esercitazioni che possono causare incendi. I Municipi possono concedere deroghe sulla base dell'art. 2 del *Decreto esecutivo concernente l'uso dei fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità*, sotto la loro responsabilità e informando tempestivamente la Sezione forestale della Divisione dell'ambiente.
 6. Le infrazioni al presente divieto sono punite con multe fino a fr. 20'000.- e vengono perseguite dal Municipio. Infrazioni supplementari saranno perseguite indipendentemente.
 7. Le indicazioni trasmesse per radio e televisione da MeteoSvizzera Locarno-Monti sono vincolanti.

PER LA SEZIONE FORESTALE CANTONALE

Il responsabile:



Ing. Cristian Gobbin